# OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ISTITUITO AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010 PER ANNI TRE.

PRESO ATTO che la giunta regionale con deliberazione n.942 del 27.07.2012 avente ad oggetto "CONTRIBUTI A FORME ASSOCIATIVE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.5 L. R. 12/4/2011.N. 7 "DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITA' MONTANE SOPPRESSE E NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE- E SS.MM. - ANNO 2012" ha posto quale requisito per accedere ai contributi regionali concessi in favore della gestione associata delle funzioni fondamentali, la necessità di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le Attività Produttive, istituito ai sensi del D.P.R. 160/2010, al fine di garantire una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi del servizio;

RICORDATO che la gestione associata del SUAP costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti associati assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione e la digitalizzazione di tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cassazione o riattivazione delle suddette attività:

DATO ATTO che la convenzione avrà la durata di anni tre con effetto a partire dalla data della sua sottoscrizione;

RITENUTO che è necessario aderire alla gestione associata del servizio relativo "alla gestione associata dello sportello unico per le attività produttive istituito ai sensi del D.P.R. 160/2010";

- RICHIAMATI il D.Lgs. 112/98, il D.P.R. 447/99 e il D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- ESAMINATA la bozza di convenzione per la gestione associata dello SUAP tra i comuni di Rovegno, Montebruno, Gorreto, Fascia, Propata, Rondanina e Fontanigorda costituita da 21 articoli;
- ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000:
- VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare la bozza di "Convenzione tra i comuni di Rovegno, Montebruno, Gorreto, Fascia, Propata, Rondanina e Fontanigorda, per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive istituito ai sensi del D.P.R. 160/2010" costituita da 21 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.di dare atto che il comune capofila sarà individuato dalla Conferenza dei Sindaci;
- 3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al comune capofila per la richiesta di contributo alla regione Liguria;
- 4. di autorizzare il Sindaco pro tempore in ordine alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 5. Di dare atto che la presente convenzione avrà durata di anni tre a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, a votazione palese per appello nominale, con voti unanimi,

#### DICHIARA

la deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.

### CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO/FUNZIONE COMUNALE ASSOCIATO/A DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'anno	il giorno		del mese di	
presso				
	Т	'RA		
• il Comune di				
	lal Sig			
il auale intervi	ene nel presente atto nella sua	aualità di	Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,	
•	<u> </u>	-	autorizzato alla sottoscrizione del presente	
atto giusta delih	perazione del Consiglio n	, del	americane and semeserizate der presente	
con sede legale	in			
	lal Sig			
	=		Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,	
_	=	-	, autorizzato alla sottoscrizione del presente	
atto giusta delik	perazione del Consiglio n	 del		
con sede legale	in			
	lal Sig			
il auale intervi	ene nel presente atto nella sua	aualità di	Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente	
atto giusta delib	perazione del Consiglio n	del		
_	_			
con sede legale	in			
	lal Sig			
			Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, , autorizzato alla sottoscrizione del presente	
	perazione del Consiglio n			
• il Comune di _				
con sede legale	in			
	lal Sig			
il quale intervi	ene nel presente atto nella sua	qualità di	Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,	
codice fiscale _		,	, autorizzato alla sottoscrizione del present	
atto giusta delib	perazione del Consiglio n	del _		
• il Comune di _				
	in			
	lal Sig			
il quale intervi			Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,	
codice fiscale _		,	, autorizzato alla sottoscrizione del presente 	
atto giusta delik	perazione del Consiglio n	del _		
• il Comune di _				
rappresentato d	lal Sig		·	
			Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,	
codice fiscale _			, autorizzato alla sottoscrizione del presente 	
atto giusta delik	perazione del Consiglio n	del <sub>-</sub>		

si conviene e si stipula quanto segue

- che l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- che il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 23-26, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- che l'art. 24 del citato decreto legislativo consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i., è stato approvato il primo "Regolamento recante le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che la legge della Regione Liguria n. 9 del 24 marzo 1999 ha disciplinato la materia in ordine alle procedure per il funzionamento dello sportello unico;
- che l'art. 30 del Tuel (D.lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, col quale sono state introdotte modifiche al D.P.R. n. 447/98, prevede, in particolare, che rientrano tra gli "impianti produttivi" tutte le attività di produzione di beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione;
- che in attuazione dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112, è stato approvato il D.P.R. n. 160/2010 che ha completamente innovato le procedure previste dal D.Lgs. n. 112/98 e dal D.P.R. n. 447/98, ed in particolare ha previsto che dovranno essere svolte esclusivamente in modalità telematica: attraverso lo Sportello Unico transiteranno, quindi, tutte le istanze inerenti le attività produttive e non soltanto quelle che comportano trasformazioni urbanistico edilizie;
- che l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto nuove norme in materia di gestione dei servizi dell'ente locale dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, stabilendo, tra l'altro, che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare;
- che il D.P.R. 7/9/2010 n. 160" Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" nel dettare la nuova disciplina del SUAP, ribadisce, all' 4 comma 5, la gestione associata tra comuni che la Legge Regionale 5 aprile 2012 n. 10 definisce la disciplina per l'esercizio delle attività produttive, il riordino dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche e edilizia per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi;
- che la Legge Regionale del 5 aprile 2012 n. 10 ha disciplinato l'esercizio delle attività produttive, e il riordino dello sportello unico;
- che l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", ha modificato il richiamato art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sostituendo il comma 27, che ora individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

che il successivo comma 28, come modificato dal richiamato D.L. n. 95/2012, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l), e che, se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

- che le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui sopra secondo le seguenti scadenze temporali:
  - a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
  - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;
- che, ove alla scadenza della convenzione per la gestione associata, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- che i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni di Consiglio sopra indicate hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive tramite convenzione.

Che dalle recenti disposizioni regionali volte a incentivare le forme associate delle funzioni fondamentali risulta che, per poter beneficiare di risorse finanziarie appositamente allocate per la costituzione di un fondo speciale, è necessario avere come requisito la gestione in forma associata di servizi, mediate convenzione della durata minima di tre anni;

Che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procede alla stipula di apposita nuova convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Che la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati e di reciproci obblighi e garanzie;

Che la volontà degli enti è stata espressa con deliberazioni consiliari già citate, dichiarate tutte immediatamente eseguibili;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti interventi, come sopra rappresentanti;

Si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione

- 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione in forma associata la gestione del servizio/funzione: **Sportello Unico per le Attività Produttive.**
- 2. La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:
- a) garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;
- b) sviluppare la crescita professionale del personale impiegato;

- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante: l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dagli Enti convenzionati;
- e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure dei vari servizi convenzionati;
- f) ottenere, mediante l'ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte risorse disponibili, la riduzione dei costi generali e specifici di espletamento dei servizi convenzionati, fermo restando lo standard attuale di prestazioni degli stessi:
- g) promuovere la progressiva integrazione dell'attività degli operatori impiegati mediante omogeneità strategica ed operatività efficace;
- h) attuare modalità di gestione dei servizi ed un sistema di direzione degli stessi che corrispondano per articolazioni, flessibilità ed organicità al carattere variabile della domanda di sicurezza che è avanzata con sempre più forza dai cittadini;
- i) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, degli Enti destinate allo svolgimento dei servizi convenzionati con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.
- 3. Le attività oggetto di convenzione, in particolare, riguardano le funzioni amministrative concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
- 4. Lo Sportello Unico assolve prioritariamente le seguenti funzioni:
- a) gestione e monitoraggio operativo del procedimento amministrativo unico per le attività produttive e conseguente attività informativa sullo stresso, attraverso un software di gestione unitario sia in termini di front end che di back office ed un sito internet comune, continuando a perseguire il mantenimento del sistema di gestione della qualità;
- b) predisposizione di una modulistica unitaria;
- c) informare sulle opportunità di sviluppo del sistema delle imprese e del territorio;
- d) offrire consulenza sulla conformità dei progetti ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale;
- e) promuovere il coordinamento con le altre pubbliche amministrazioni alle quali sono attribuite competenze in materia di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione e rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistico-alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, ed i servizi di telecomunicazione anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa/convenzioni, con lo scopo di definire procedure, documentazione necessaria e modulistica suddivise per comparti di attività e tipologie d'intervento;
- f) sviluppare progetti e partecipare ai processi relativi alle politiche di sviluppo ecosostenibili che interessano le attività indicate, favorendo e sostenendo le aree industriali ecologicamente attrezzate;
- g) sviluppare iniziative per lo sviluppo imprenditoriale, in particolare verso le politiche giovanili ed imprenditoria femminile, in collaborazione con i partner europei, nazionali, regionali e provinciali;
- h) promuovere con altri Enti e con le Associazioni di categoria, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte, comprese le opportunità d'insediamento;

Le amministrazioni contraenti individuano il Comune di \_\_\_\_\_\_ quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione del servizio/funzione associata dello **Sportello Unico per le Attività Produttive.** 

Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.

Il Comune capofila. Periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, sottopone alla Conferenza dei Sindaci l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

#### Art. 2 Principi

L'organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- c) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante delle semplificazioni del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- d) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- e) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediate l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

#### Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata, mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.

Il termine di scadenza di cui al comma precedente potrà essere modificato, in caso di costituzione di Unione dei Comuni tra Enti qui convenuti.

Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal primo anno successivo alla stipula, mediante preavviso non inferiore a tre mesi comunicato alla Conferenza dei Sindaci. Gli effetti del recesso decorrono dall'esercizio finanziario successivo alla scadenza del preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti.

#### Art. 4 Funzioni

La gestione associata svolge attività:

- a) Amministrative, per la gestione del procedimento unico;
- b) Informative, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c) **Promozionali**, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
- d) Individuazione e nomina del responsabile SUAP;
- e) **Istituzione di apposito ufficio** composto da personale del comune capofila che potrà avvalersi anche di collaborazioni esterne a supporto al responsabile.

La struttura del Comune capofila, per il perseguimento delle finalità di legge, svolge, a vantaggio di tutti gli Enti associati, le seguenti attività:

- a) si pone come soggetto di riferimento per le imprese, prospettando le opportunità insediative nelle aree dei Comuni associati;
- b) fornisce alle strutture dei Comuni associati il software, il know-how e gli skills richiesti per lo svolgimento delle funzioni amministrative e consultive e della fase applicativa del D.P.R. n. 160/2010;
- c) predispone, d'intesa con le altre Amministrazioni, progetti e richieste di finanziamento per attivare fondi Regionali, Statali e Comunitari;
- d) propone alle Associazioni di categoria, agli Ordini e Collegi professionali, accordi o intese previa consultazione e approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci;
- f) pubblicizza opportunamente l'istituzione ed il funzionamento dello Sportello Unico;
- g) ogni funzione amministrativa attribuita ai Comuni dal D.lgs. n. 112/98, dal D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, dal D.P.R. n. 160/2010 ed ogni altra competenza attribuita ai Suap dalla legge in materia di attività produttive e di prestazione di servizi.

#### Art. 5 Responsabile

Al Responsabile dello sportello Unico compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto nella presente convenzione e dalle disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

Allo stesso compete la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui alla presente convenzione. Ferma rimanendo tale responsabilità, il Responsabile può individuare altri addetti degli Enti convenzionati quali responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di endoprocedimenti, continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

Il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende alle attività necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed in particolare:

- a) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- b) sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di inadempimenti;
- c) propone espressamente le Conferenze di servizi;
- d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo le amministrazioni di volta in volta interessate.

I soggetti responsabili del Comune e delle altre pubbliche amministrazioni cointeressate ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico.

## Art. 6 Formazione e aggiornamento

Il Comune capofila, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la formazione, l'aggiornamento professionale e l'addestramento degli addetti allo Sportello Unico e dei referenti SUAP dei Comuni Associati.

### Art.7 Dotazioni tecnologiche

Lo Sportello Unico si dota di adeguati equipaggiamenti tecnologi di base che consentano un collegamento in rete, un rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne degli enti convenzionati e con gli enti esterni. Dovrà essere redatto un inventario da aggiornarsi in continuo. Il sistema informatico dovrà garantire le seguenti funzioni:

- a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- b) una data base pubblico- organizzato per schede di procedimento con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
- c) la gestione automatica di procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
  - l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
  - uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica;
  - la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
- d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
- e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- f) un banca dati dalle opportunità territoriali, con illustrazioni delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio.

# Art.8 Accesso all'archivio informatico Diritto di accesso

L'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata è consentito, a chiunque vi abbia interesse in base alle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b) le domande di autorizzazione presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi; resta ferma la possibilità di escludere, limitare o differire l'accesso nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ciascun Comune ha libero e gratuito accesso agli atti del servizio associato rilasciati.

#### Art. 9 Procedimenti

Il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti per l'avvio di tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto attività produttive e/o l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26/03/2010 n. 59.

La documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico è inviata allo stesso per via telematica, ai sensi delle disposizioni vigenti. L'utilizzo di altre modalità di invio è ammesso solo fino alla completa attivazione dello strumento telematico.

#### Organismi associativi

Sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli enti contraenti:

- Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti);
- Comitato Tecnico (Responsabile SUAP e referenti degli enti aderenti).

#### Art. 11 Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

Spetta alla Conferenza dei Sindaci:

- a) definire ed approvare gli indirizzi programmatici, strategici, e consuntivi annuali e pluriennali della attività da porre in essere ed i relativi strumenti giuridici, contabili e organizzativi strettamente necessari per conseguire gli scopi di cui all'art.1 che precede;
- b) proporre ai Consigli Comunali degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della seguente convenzione;
- c) controllare periodicamente, e comunque almeno annualmente l'andamento della gestione dei servizi convenzionati, il conseguimento degli obbiettivi assegnati, l'opera del comando integrato e la qualità dei servizi prestati;
- d) operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione non leda e/o limiti l'esecuzione, con gli stessi standard di efficacia e di efficienza attuali, dei servizi non oggetto di convenzione;
- e) adottare per il personale impiegato nei servizi convenzionati tutti i provvedimenti di natura funzionale necessari per la loro partecipazione all'attività convenzionata che non siano, per norma di legge o regolamento, di esclusiva competenza dei dirigenti del comune dal quale dipendono;
- f) delegare ad uno dei suoi componenti la funzione di collegamento tra la Conferenza dei Sindaci e le Strutture Operative;
- g) approvare la proposta del piano operativo di quello degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie;
- h) svolgere tutte le funzioni e le attività nonché porre in essere tutte le azioni ed adottare, oltre quelli già previsti nella presente convenzione, tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della stessa e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 che precede;
- i) definire ed approvare il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario.

#### Art. 12 Comitato Tecnico Conferenza dei responsabili SUAP

Il Comitato Tecnico è composto dal responsabile SUAP e da un referente tecnico per ciascuno degli Enti firmatari della presente convenzione.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Responsabile SUAP, così come individuato con atto organizzativo proprio del Comune capofila.

Esso è l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci.

Per il coordinamento ed il raccordo delle attività del SUAP è costituita la Conferenza dei Responsabili SUAP composta dai Referenti di tutti i Comuni associati.

La conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata della struttura associata. In particolare:

- a) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità perseguite dalla presente convenzione;
- b) definisce le procedure e le modulistiche relative, che devono essere applicate uniformemente dalla Struttura associata, nonché le dotazioni tecnologiche necessarie allo scopo;
- c) decide sulle semplificazioni procedurali da attuare;
- d) formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- e) formula proposte e programmi per le attività di carattere informativo e promozionale;

#### Art. 13 Risorse e rapporti finanziari

Per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui alla presente convenzione, il Comune capofila richiede un tariffa all'utenza. La tariffa è adottata dalla Conferenza dei Sindaci, in sede di approvazione del piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, su proposta del Comune capofila.

Per l'esercizio associato del servizio di cui alla presente convenzione, il Comune i capofila nulla richiede ai Comuni associati a titolo di quote associative.

Per l'esercizio associato del servizio di cui alla presente convenzione il Comune capofila incamera integralmente la tariffa.

L'eventuale disavanzo economico tra proventi e spese risultate dal consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verrà ripartito secondo i seguenti parametri:

- 75% in base alla popolazione residenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 25% in base alla superficie.

In tempo utile per l'approvazione dei bilanci di previsione di ciascun anno finanziario, la Conferenza dei Sindaci, su proposta del responsabile dello Sportello Unico e previo parere del Comitato Tecnico approva il piano economico-finanziario del servizio associato.

Il piano e le relative variazioni in corso di esercizio sono tempestivamente trasmessi agli Enti associati per gli adempimenti di competenza.

Sulla base del piano, ciascun Ente aderente iscrive le spese di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.

Il Responsabile dello Sportello Unico predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione.

Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico all'approvazione della Conferenza dei sindaci, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, e trasmesso agli Enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto i Comuni provvedono a liquidare al Comune capofila il saldo delle somme a loro carico a titolo di contribuzione annuale al servizio associato.

### Art. 14 Ammissione di nuovi comuni o enti

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

## Art. 15 Disciplina applicabile

L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio unico per la gestione del servizio/funzione in convenzione sono disciplinati dal Regolamento del Comune capofila.

La Conferenza dei Sindaci, su proposta del Responsabile dello Sportello Unico, può deliberare uno specifico regolamento di organizzazione e funzionamento, che sarà recepito dal Comune capofila.

### Art. 16 Modifiche della convenzione

- 1. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione sono adottate dalla Conferenza dei sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione.
- 3.La Conferenza dei Sindaci può accettare l'adesione di altri Comuni che, ricorrendone i presupposti, ne avanzino espressa richiesta a mezzo di deliberazione consiliare.

La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame della Conferenza che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'ammissione ha effetto dalla data stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l'istante, approvino la nuova stesura della convenzione.

### Art. 17 Impegni degli enti associati

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio. Gli Enti si impegnano, altresì, ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### Contenzioso

In caso di contenzioso ogni Ente difende in giudizio i provvedimenti che ha emanato nel rispetto della presente convenzione.

#### Art. 20 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, trova applicazione quanto previsto nell'" Atto convenzionale per la gestione associata delle funzioni comunali", stipulato in data \_\_ stesse parti della presente Convenzione, in quanto compatibile. Così evitiamo inutili ripetizioni e sovrapposizioni.

#### Art. 21 Disposizioni finali

Sono risolti i rapporti derivanti da precedenti atti convenzionati in materia, in contrasto con la disciplina del

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, allegato B art. 16 e non è altresì soggetta, a registrazione, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

COMUNE DI	IL SINDACO
COMUNE DI	IL SINDACO
COMUNE DI	IL SINDACO